COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA

Provincia di Messina



FAX. (0941) 65 12 39 TEL. (0941) 65 10 01 info@Comune.fondachellifantina.me.it

Prot. n. 5517 del 23/08/2011

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 23 /08/2011.

IL SINDACO

PREMESSO:

-che, con verbale di illecito amministrativo n. 3/247 CC NAS CT del 15.07.2011, comunicato al Comune con nota n. 3/247-2 prot. dell'11.08.2011, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5465 del 19.08.2011, i N.A.S. di Catania contestavano, a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita il 14.07.2011 presso le due strutture ricettive per anziani site in Fondachelli-Fantina, Via rubino snc e Via Impero n. 48, all'Istituzione Comunale per i servizi socio-assistenziali alla persona città di Fondachelli-Fantina, in persona del Presidente pro tempore, la violazione all'art. 86 T.U.L.P.S. sanzionato dall'art. 17 bis, comma 1, del R.D. n. 773/1931, in relazione agli artt. 32 e 16 della legge n. 689/1981, per aver mantenuto in esercizio la struttura socio-assistenziale sprovvista dell'autorizzazione amministrativa transitata, con il recepimento dell'art. 9 della legge n. 135/2001 da parte della L.R. n. 2/2002, tra le competenze delle amministrazioni comunali (circolare Assessoriale 17.02.2003, n. 2);

-che, in data 22.08.2011 prot. n. 5500, il Presidente dell'Istituzione Comunale depositava presso il Comune di Fondachelli-Fantina le deduzioni difensive ex art. 18, comma 1, legge n. 689/1981 avverso il verbale di illecito amministrativo n. 3/247 CC NAS CT del 15.07.2011, con le quali, ritenendo inesistente e/o insussistente il contestato illecito amministrativo, chiedeva l'archiviazione degli atti e/o del verbale, o comunque di dichiararlo inefficace e/o annullarlo con qualsiasi statuizione, previa comunicazione all'organo che ha redatto il rapporto (NAS di Catania);

-che, con il recepimento da parte della Regione Siciliana dell'art. 9 della legge n. 135/2001 attuato con l'art. 42 della L.R. n. 2/2002, così come chiarito dall'Assessorato Reg.le degli Enti Locali con la circolare n. 2 del 17.02.2003, anche le strutture socio-assistenziali (case di riposo, comunità alloggio) sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. rilasciata dal Sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, previo riscontro del possesso dei requisiti di natura urbanistica, edilizia, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e degli standars organizzativi;

-che per il servizio socio-assistenziale (casa di riposo, comunità alloggio) espletato dall'Istituzione Comunale mediante l'utilizzo di strutture messe a disposizione direttamente dal Comune non è necessaria né l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, né l'autorizzazione al funzionamento ex art. 28 della predetta legge, bensì soltanto la dimostrazione del rispetto degli standars organizzativi di cui all'art. 19 della suddetta legge (art. 15 L.R. n. 4/1996);

-che, su istanza dell'Istituzione Comunale prot. n. 2066 del 25.03.2009, il Sindaco del Comune di Fondachelli-Fantina con provvedimento prot. n. 2574 del 16.04.2009 autorizzava la struttura socio-assistenziale sita in Fondachelli-Fantina, Via Rubino, adibita a casa di riposo, qualificandola impropriamente come "autorizzazione al funzionamento" anziché ex art. 86 T.U.L.P.S.;

-che, come esposto dall'Istituzione Comunale nelle sue deduzioni difensive, la violazione contestata dai NAS di Catania è tanto infondata quanto inesistente, in quanto il Comune di Fondachelli-Fantina e, per esso, il Sindaco pro tempore aveva già, con il su citato provvedimento, autorizzato all'esercizio la struttura socio-assistenziale adibita a casa di riposo, previo riscontro dei requisiti di natura edilizia, urbanistica, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e degli standars organizzativi, qualificandola impropriamente "come autorizzazione al funzionamento, anziché ex art. 86 T.U.L.P.S,;

-che, pertanto, l'Istituzione Comunale (organismo strumentale del Comune di Fondachelli-Fantina per l'esercizio dei servizi sociali) è fornita dell'autorizzazione amministrativa ex art. 86 T.U.L.P.S. rilasciata dal Sindaco con provvedimento prot. n. 2574 del 16.04.2009, così come autenticamente interpretato dal Comune di Fondachelli-Fantina con provvedimento prot. n. 5515 del 23.08.2011;

-che, nel caso di specie, non appare fondato l'accertamento disposto dai N.A.S. di Catania con il verbale di illecito amministrativo n. 3/247 CC NAS CT del 15.07.2011, essendo inesistente la violazione contestata all'Istituzione Comunale.

Vista la relazione dell'Ufficio Amministrativo prot. n. 5516 del 23/08/2011;

Visto l'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA

per i motivi sopra esposti, l'archiviazione degli atti relativi al verbale di illecito amministrativo n. 3/247 CC NAS CT del 15.07.2011 elevato nei confronti dell'Istituzione Comunale per i servizi socio-assistenziali alla persona città di Fondachelli-Fantina, in persona del Presidente pro tempore.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e viene inviata per quanto di competenza alla Segreteria, Alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Catania, all'Istituzione Comunale, nonché pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune.

IL SINDACO
Dott. Francesco Pettinato